

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Istituto Ellenico di Cultura APS- Associazione di Promozione Sociale”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1.1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, il “**Codice Del Terzo Settore**”), un’associazione avente la seguente denominazione: “*Istituto Ellenico di Cultura APS-Associazione di Promozione Sociale*” (l’**Associazione**), con sede legale in Milano (Italia), Via Marcantonio Colonna n. 12, e con durata illimitata.

1.2 L’Associazione ha altresì una sede operativa secondaria in Torino, Via Giovanni Francesco Napione n. 33/A. Con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci, possono essere costituite ulteriori sedi operative dell’Associazione.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

2.1 Scopo dell’Associazione è la promozione della diffusione delle idee, dei valori, delle tradizioni, delle arti, della storia e/o degli altri aspetti tipici della cultura e dell’identità del popolo greco, secondo gli schemi della c.d. diplomazia culturale, e più in generale la promozione della pace e l’uguaglianza tra gli esseri umani e le nazioni mediante il dialogo interculturale.

2.2 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue quindi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi - avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci - delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- h) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- o) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

2.3 L'Associazione potrà altresì esercitare le ulteriori attività diverse da quelle indicate al punto 2.2 che precede, ma secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dall'Assemblea Straordinaria dei soci, nei termini e secondo le limitazioni previste dall'art. 6 del Codice Del Terzo Settore.

2.4 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero dei soci)

3.1 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge italiana.

3.2 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.3 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta (la "**Domanda Di Ammissione**") che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, professione;

- b) l'indicazione dell'indirizzo e-mail o dell'indirizzo PEC ove l'aspirante socio intende ricevere le comunicazioni dell'Associazione;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' socio minorenne.

3.4 Il Consiglio Direttivo delibera sulla Domanda Di Ammissione - entro 30 giorni dalla sua ricezione - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e le attività di interesse generale da essa svolte. L'esito positivo o negativo della decisione del Consiglio Direttivo sulla Domanda Di Ammissione è comunicato tempestivamente dal Segretario Generale all'interessato.

3.5 L'ammissione all'Associazione diventa tuttavia effettiva - con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 4 che segue - dalla data di ricezione del pagamento della quota associativa annuale e dalla contestuale annotazione del nominativo del nuovo socio all'interno del Libro Soci a cura del Segretario Generale.

3.6 Lo status di socio ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi dei soci)**

4.1 I soci hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- d) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, ove autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.2 I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

4.3 E' fatto espresso divieto ai soci, in assenza di autorizzazione per iscritto del Consiglio Direttivo, di:

- a) utilizzare il logo ed il nome dell'associazione non accompagnato dall'indicazione "Socio" o "Socio Fondatore";

b) assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione.

La violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce grave violazione statutaria della sanzionabile con l'esclusione dall'Associazione ai sensi dell'art. 5 che segue.

4.4 Fermo restando quanto sopra e fermo restando quanto previsto dall'art. 22 che segue, il socio che pone in essere la condotta di cui all'art. 4.3, lettera b):

- a) è l'unico responsabile sotto il profilo civilistico, penalistico e fiscale delle obbligazioni contratte;
- b) è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Associazione in relazione a pretese avanzate a qualsiasi titolo da terzi.

ART. 5

(Perdita della qualifica di socio)

5.1 La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 Il socio può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale.

La presentazione della dichiarazione di recesso non esonera il socio dal versamento della quota associativa per l'esercizio nel quale la predetta dichiarazione viene presentata.

5.3 L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) mancato pagamento della quota annuale;
- c) morosità;
- d) comportamenti del socio che provochino o siano in grado di provocare danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

5.4 Il procedimento di esclusione viene avviato d'ufficio dal Consiglio Direttivo oppure su segnalazione di un altro socio al verificarsi di una delle fattispecie indicate all'art. 5.3 che precede.

Il procedimento di esclusione ha avvio con l'invio da parte del Segretario Generale - previa delibera del Consiglio Direttivo - da una lettera di contestazione (la "**Comunicazione di Avvio del Procedimento di Esclusione**") a mezzo PEC o raccomandata AR con la quale il socio interessato viene invitato a trasmettere le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della Comunicazione di Avvio del Procedimento di Esclusione; su richiesta dell'interessato, il Consiglio Direttivo dispone l'audizione dello stesso.

A seguito del deposito delle controdeduzioni e/o dell'audizione dell'interessato ed in ogni caso entro 45 giorni dalla ricezione della Comunicazione di Avvio del Procedimento di Esclusione da parte del socio interessato dal procedimento, il Consiglio Direttivo delibera con voto segreto, a maggioranza assoluta, dei suoi membri sull'esclusione del socio interessato (il "**Provvedimento di Esclusione**"). La deliberazione è comunicata tempestivamente per iscritto al socio escluso a mezzo PEC o raccomandata AR.

Contestualmente alla trasmissione del Provvedimento di Esclusione, il Segretario Generale provvede all'aggiornamento del Libro Soci.

5.5 Fermo restando quanto sopra, il socio escluso può comunque presentare reclamo avverso il Provvedimento di Esclusione al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla data di ricezione del Provvedimento di Esclusione stesso. Le decisioni del Collegio dei Probiviri verranno comunicati al Consiglio Direttivo e al ricorrente entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo.

A seguito della ricezione di cui sopra, in caso di eventuale accoglimento del reclamo, il Segretario Generale provvede all'aggiornamento del Libro Soci.

5.6 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

5.7 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5.8 I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione e/o gli eredi dei soci deceduti non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa Associazione.

TITOLO II - GLI ORGANI SOCIALI

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) le Commissioni;
- e) l'Organo di controllo, ove esso debba essere costituito per legge.

ART. 7 (Assemblea)

7.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

7.2 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci che, allo stesso tempo:

- a) sono iscritti da almeno 6 mesi nel Libro Soci;
- b) sono in regola con il pagamento delle quote associative;

7.3 Ciascun socio è titolare di un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea solo ed esclusivamente da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

7.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o necessario, ovvero quando venga fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.2 che precede.

7.5 La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email risultante dal Libro Soci.

7.6 Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

7.7 I soci possono intervenire all'Assemblea anche mediante videoconferenza o altro mezzo di telecomunicazione e possono esprimere validamente il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché - a giudizio insindacabile del Presidente - sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio e/o il rendiconto finanziario;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice Del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.9 L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria (l'“**Assemblea Ordinaria**”) e straordinaria (l'“**Assemblea Straordinaria**”).

7.10 Spettano all'Assemblea Ordinaria le decisioni in materia di:

- a) approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio 1 gennaio-31 dicembre;
- b) elezione e revoca degli organi sociali;
- c) entità della quota di iscrizione annuale all'Associazione;
- d) contrazione di obbligazioni o acquisti di beni mobili ed immobili che comportino un esborso economico per l'Associazione di valore complessivo superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- e) istituzione o cessazione delle Commissioni;
- f) approvazione delle linee guida del programma dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale espressamente individuato dal presente Statuto. Ove non diversamente specificato il riferimento generico all'Assemblea, senza diversa specificazione, si intende effettuato nei confronti dell'Assemblea Ordinaria;
- h) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta di un numero di 1/3 dei soci.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal socio più anziano con l'assistenza del Segretario Generale che funge da segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno

7.11 Spettano all'Assemblea Straordinaria le decisioni in materia di:

- a) trasferimento della sede legale dell'Associazione e istituzioni di sedi operative secondarie;
- b) trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- c) modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- d) ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale espressamente attribuito all'Assemblea Straordinaria dallo Statuto.

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal socio più anziano con l'assistenza del Segretario Generale che funge da segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci, in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con la maggioranza del 75% dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno il 75% dei soci iscritti nel Libro Soci.

7.12 Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci mediante invio a mezzo posta elettronica o PEC.

ART. 8

(Il Consiglio Direttivo)

8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, motivatamente revocato.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, sono attribuiti al Consiglio Direttivo:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività dell'Associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) la predisposizione del Bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario semplificato);
- d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) le decisioni sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- f) l'esercizio delle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- g) la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, con i limiti di cui all'art. 7.9.d).

Fermo restando quanto sopra, il Segretario Generale o il Presidente possono contrarre obbligazioni o acquisti di beni mobili ed immobili che comportino un esborso economico per l'Associazione di valore complessivo non

superiore a € 1.000,00 (Euro mille/00); oltre tale importo, risulta necessaria una delibera del Consiglio Direttivo che autorizzi la spesa.

- h) la stipula di convenzioni e protocolli di collaborazione con soggetti terzi;
- i) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- j) l'approvazione del programma operativo annuale delle singole Commissioni. Fermo restando quanto sopra, entro 60 giorni dalla Sua nomina il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per la Sua approvazione lo schema di linee guida del programma dell'Associazione che il Consiglio Direttivo intende attuare durante il proprio mandato.

8.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea che durano in carica per 3 esercizi.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti soci: si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, si applicano le previsioni di cui all'art. 7.7 che precede.

8.4 I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (ove costituito), indicando - oltre alle informazioni previste nell'art. 26, comma 6, del Codice Del Terzo Settore - a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Fatta salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, la rappresentanza legale dell'Associazione spetta solo al Presidente.

8.5 I componenti del Consiglio Direttivo che intendono dimettersi dalla carica devono comunicare per iscritto al Segretario Generale (la "**Lettera di Dimissioni**"), il quale informa tempestivamente il Presidente. Le dimissioni hanno efficacia dalla data di ricezione della Lettera di Dimissioni.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. Entro 15 giorni dal verificarsi di tali fattispecie, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Segretario Generale, dovrà convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo; la relativa assemblea, dovrà tenersi entro e non oltre 30 giorni successivi all'invio della convocazione.

ART. 9 (Presidente)

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo tempestivamente a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.3 Il Presidente è nominato e revocato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 10 (Il Vice-Presidente)

10.1 Il Vice-Presidente:

- a) è responsabile del coordinamento delle attività delle Commissioni;
- b) sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- c) sostituisce il Segretario Generale in caso di impedimento temporaneo, salvo diversa indicazione del Presidente.

ART. 11 (Il Segretario Generale ed il Tesoriere)

11.1 La nomina e la revoca del Segretario Generale spetta all'Assemblea Ordinaria dei soci.

11.2 Il Segretario Generale svolge le funzioni di segreteria amministrativa dell'Associazione, in cui sono ricompresi:

- a) il coordinamento e la gestione dell'amministrazione dell'Associazione;
- b) la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c) la tenuta dei libri di sua competenza ai sensi dell'art. 21.1 dell'Associazione;
- d) la conduzione delle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e la predisposizione e conservazione dei relativi contratti, fatta salva diversa precisazione della delibera di acquisto;
- e) tutti gli altri compiti e attribuzioni ad esso riconosciuti dal titolo I e dal titolo II del presente Statuto.

11.3 Il Segretario Generale svolge anche le funzioni di tesoreria dell'Associazione, in cui sono ricompresi:

- a) il coordinamento e la gestione della contabilità dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone - di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo - il rendiconto annuale in termini economici e finanziari;
- b) le operazioni formali di verifica, incasso, pagamento e rimborso di spese disciplinati dal Titolo III del presente Statuto;
- c) il periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11.4 In deroga all'art. 11.3, l'Assemblea Ordinaria dei soci può decidere di affidare le funzioni di tesoreria dell'Associazione ad un soggetto terzo socio, denominato "Tesoriere", che farà anch'esso parte del Consiglio Direttivo.

ART. 12

(L'Organo di controllo)

12.1 L'Organo di controllo è un organo eventuale dell'Associazione, che verrà nominato al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

12.2 L'Organo di controllo è un organo collegiale formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea che durano in carica per 3 esercizi.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

12.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

13.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Il Collegio dei Probiviri)

14.1 Il Collegio dei Probiviri è un organo collegiale con funzioni consultive e di risoluzione delle controversie formato da un numero dispari di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea che dura in carica per 3 esercizi.

La maggioranza dei componenti del Collegio deve essere costituita da soggetti in possesso di competenze legali e/o laurea in giurisprudenza.

14.2 In particolare, il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

- a) risolve le controversie tra l'Associazione e i soci ed i conflitti di attribuzione tra organi;

- b) interpreta lo Statuto;
- c) è organo consultivo del Consiglio Direttivo e degli Organi dell'Associazione;
- d) decide sui reclami inerenti l'esclusione dei soci di cui all'art. 5.5.

14.3 Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica

Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Collegio si applicano le previsioni di cui all'art. 7.7 che precede.

ART. 15

(Le Commissioni)

15.1 Le Commissioni hanno la funzione di dare attuazione operativa agli scopi sociali dell'Associazione in ambiti e settori ritenuti di particolare rilevanza dall'Assemblea Ordinaria.

A tal fine, le Commissioni sono istituite o revocate con decisione dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

15.2 Le singole Commissioni sono presiedute da un componente del Consiglio Direttivo o da altro socio dell'Associazione individuato dal Consiglio Direttivo. La carica di Presidente della Commissione ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Le cariche di Segretario Generale e, ove nominato ai sensi dell'art. 11.4 che precede, di Tesoriere sono incompatibili con il ruolo di Presidente di Commissione.

15.3 Entro il 30/6 di ogni anno, ciascuna Commissione presenta al Consiglio Direttivo il programma annuale delle proprie attività per la Sua approvazione.

15.4 Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il Consiglio Direttivo può conferire deleghe particolari ad uno o più soci in relazione a specifici progetti di interesse dell'Associazione o area di attività dell'Associazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PATRIMONIALI ED ECONOMICO-FINANZIARIE

ART. 16

(Patrimonio)

16.1 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

17.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.2 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17.1 che precede, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie individuate dall'art. 8, comma 3, del Codice Del Terzo Settore nonché da altre previsioni di legge applicabili all'Associazione.

ART. 18

(Risorse economiche)

18.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19

(Esercizi sociali)

19.1 Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 20

(Bilancio di esercizio)

20.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario in forma semplificata, ove ne sussistano i presupposti di legge.

L'atto di cui sopra è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, ove istituito.

ART. 21

(Libri dell'Associazione)

21.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci, tenuto a cura del Segretario Generale (il “**Libro Soci**”);
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Segretario Generale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario Generale;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario Generale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, ove costituito.

ART. 22

(Disposizioni patrimoniali relative ai rimborsi per i componenti degli organi sociali e dei soci)

22.1 I componenti degli organi sociali svolgono la propria attività a titolo gratuito.

Ai soggetti di cui sopra possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

22.2 Le medesime previsioni di cui all' art. 22.1 che precede si applicano ai soci che svolgono attività in nome e per conto dell'Associazione, i quali tuttavia devono essere espressamente autorizzati per iscritto dal Consiglio Direttivo. In assenza di tale autorizzazione, nessun rimborso è dovuto al socio.

ART. 23 (Volontari)

23.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della collettività e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

23.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 che precede in relazione al divieto di distribuzione degli utili dell'Associazione, ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

23.3 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

23.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 24 (Lavoratori)

24.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 che precede in relazione al divieto di distribuzione degli utili dell'Associazione, essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

24.2 Fermo quanto sopra, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

ART. 25 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

25.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

25.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci.

ART. 26

(Rinvio)

26.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice Del Terzo Settore e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in n. 3 originali

Milano, 13/4/2018